

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

**STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO
COMMERCIALISTI**

NOVITÀ

- | | | |
|---|--|--|
| 3 | TUTTI I SOGGETTI | Modalità di accesso al credito d'imposta per il sisma nel Centro Italia del 24.8.2016 |
| 4 | DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI | DURC <i>on line</i> - Novità del DM 23.2.2016 |
| 5 | DATORI DI LAVORO | Installazione di GPS su auto aziendali - Condizioni e limiti |
| 7 | DATORI DI LAVORO | Incentivi all'assegnazione di azioni ai dipendenti - Presentazione della domanda di accesso al fondo |
| 9 | SOCIETÀ DI PERSONE E DI CAPITALI | Trasformazione agevolata in società semplice |

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

- | | | |
|----|------------------|--------------------------------------|
| 10 | TUTTI I SOGGETTI | Deposito dei bilanci in formato XBRL |
|----|------------------|--------------------------------------|

PROCEDURE PRATICHE

- | | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 12 | COMMERCIANTI AL MINUTO E ASSIMILATI | Trasmissione telematica dei corrispettivi - Nuovo regime opzionale |
|----|-------------------------------------|--|

FISCALE

MODALITÀ DI ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA PER IL SISMA NEL CENTRO ITALIA DEL 24.8.2016

Prov. Agenzia delle Entrate 4.11.2016 n. 186585

TUTTI I SOGGETTI

Il provv. Agenzia delle Entrate 4.11.2016 n. 186585 ha fissato le regole per fruire del credito di imposta di cui al DL 189/2016, in relazione all'accesso al finanziamento agevolato per far fronte ai danni causati dagli eventi sismici del 24.8.2016.

INTERVENTI AGEVOLABILI

L'art. 5 co. 3 del DL 189/2016 dispone che siano erogati con le modalità del finanziamento agevolato i contributi per riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa o a uso produttivo, danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione o stoccaggio ai sensi del Regolamento UE n. 1151/2012, danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose, danni agli edifici privati di interesse storico-artistico e delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

L'art. 5 co. 5 del DL 189/2016 stabilisce che al beneficiario del finanziamento agevolato sia riconosciuto un credito d'imposta, fruibile solo in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

Il provv. n. 186585/2016 fissa le modalità di fruizione del credito d'imposta in esame; nello specifico, il credito d'imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Dall'altra parte, i soggetti finanziatori possono recuperare l'importo della sorte capitale e degli interessi, oltre alle spese strettamente necessarie alla gestione degli stessi finanziamenti:

- in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (senza i limiti previsti dagli artt. 34 della L. 388/2000 e 1 co. 53 della L. 244/2007), a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni rata di restituzione del finanziamento;
- oppure mediante la cessione del credito secondo quanto previsto dall'art. 43-ter del DPR 602/73 (il credito ceduto andrà indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione).

TRASMISSIONE DEI DATI

Il soggetto finanziatore comunica all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate, i dati di eventuali risoluzioni. Un successivo provvedimento fisserà le modalità e i termini per la suddetta comunicazione.

LAVORO

DURC *ON LINE* - NOVITÀ DEL DM 23.2.2016

Circ. Min. Lavoro 2.11.2016 n. 33

DATORI DI
LAVORO E
LAVORATORI
AUTONOMI

Il Ministero del Lavoro, con la circolare 2.11.2016 n. 33, ha fornito indicazioni sulle modifiche apportate dal DM 23.2.2016 (pubblicato sulla *G.U.* 19.10.2016 n. 245) al DM 30.1.2015, recante la disciplina del c.d. "DURC *on line*".

Nello specifico, l'intervento in esame ha riguardato due articoli del decreto:

- l'art. 2, che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della verifica di regolarità contributiva;
- l'art. 5, che detta regole specifiche per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

DURC *ON LINE*

Il DM 30.1.2015 regola la procedura telematica – operativa dall'1.7.2015 – che consente di:

- verificare la regolarità di imprese e lavoratori autonomi negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi "in tempo reale", tramite il servizio accessibile dai portali *www.inps.it* e *www.inail.it*, inserendo semplicemente il codice fiscale del soggetto da controllare;
- ottenere un documento – appunto, il "DURC *on line*" – generato automaticamente in caso di esito positivo della suddetta verifica, direttamente scaricabile da *Internet* e utilizzabile, nel periodo di validità di 120 giorni, ad ogni fine (appalti pubblici, lavori privati in edilizia, erogazione di finanziamenti e sussidi, accesso a benefici contributivi) per cui la legge richiede l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DELLE CASSE EDILI

Analogamente al documento emesso sulla base delle precedente normativa, anche il DURC *on line* attesta la regolarità contributiva nei confronti:

- dell'INPS;
- dell'INAIL;
- e, per determinate imprese, delle Casse edili.

Ora si specifica che dette imprese sono rappresentate (art. 2 del DM 30.1.2015, modificato dal DM 23.2.2016):

- non solo, come già previsto, da quelle classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia;

- ma anche da quelle che, benchè non classificate nel settore edile, applichino il relativo contratto collettivo nazionale, sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative.

CONDIZIONE DI REGOLARITÀ DELLE IMPRESE SOGGETTE A PROCEDURE CONCORSUALI

Vengono, poi, modificate le disposizioni (art. 5 co. 2 e 3 del DM 30.1.2015) che, pur in presenza di scoperture, consentono di considerare regolari, ai fini del DURC, le imprese in fallimento e in amministrazione straordinaria ex DLgs. 270/99, con riferimento agli obblighi contributivi scaduti prima, rispettivamente, dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio o della dichiarazione di apertura della procedura.

In particolare, il nuovo DM:

- estende la "condizione presunta di regolarità" di cui si tratta anche alle imprese ammesse alle procedure di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, che intendano avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria o del programma di cessione dei complessi aziendali di cui al DL 347/2003 (conv. L. 39/2004);
- elimina la previsione che richiedeva, per il riconoscimento della predetta condizione, l'avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali.

LAVORO

INSTALLAZIONE DI GPS SU AUTO AZIENDALI - CONDIZIONI E LIMITI

Circ. INL 7.11.2016 n. 2

DATORI DI
LAVORO

Aderendo ad un'interpretazione restrittiva, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni volte a chiarire in che limiti l'installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS, montate sulle autovetture aziendali, sia soggetta alle condizioni e procedure previste dall'art. 4 della L. 300/70 per "*gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dei quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori*".

DISTINZIONE TRA STRUMENTI DI CONTROLLO IN GENERALE E STRUMENTI DI LAVORO

Al riguardo, va ricordato che, nel testo risultante dall'intervento dei DLgs. 151/2015 e 185/2016, l'art. 4 della L. 300/70 distingue tra:

- gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali possa derivare, in via accidentale e/o indiretta, la possibilità di un controllo a distanza dei dipendenti, stante l'effettuazione delle rilevazioni anche durante le ore di lavoro (si pensi alle telecamere poste all'interno degli edifici lavorativi);

- gli strumenti utilizzati per rendere la prestazione di lavoro e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Per i primi, al co. 1, è stata sostanzialmente confermata l'impostazione precedente, ponendo gli stessi essere impiegati esclusivamente:

- per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza sul lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
- previo accordo con le rappresentanze sindacali ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione ora rilasciata dallo stesso INL (sedi territoriali o sede centrale in caso di aziende "multilocalizzate").

I secondi, di cui si occupa il co. 2, sono stati, per contro, esonerati da vincoli di utilizzo/installazione.

Ne è derivata, per opinione concorde, la possibilità di consegnare liberamente ai dipendenti PC fissi e portatili, *tablet*, cellulari e *smartphone* aziendali, benché sia innegabile che gli stessi consentano indirettamente un controllo sull'attività lavorativa.

GPS SULLE AUTOVETTURE AZIENDALI – PARERE DELLA DIL MILANO

Sono, invece, sorti dubbi sulla possibilità di considerare "strumenti di lavoro", riconducibili al regime semplificato di cui all'art. 4 co. 2 della L. 300/70, le apparecchiature di geolocalizzazione (GPS) montate sulle autovetture aziendali.

Nel parere n. 5689/2016, la Direzione Interregionale di Milano (seguita da altri Uffici periferici), si è pronunciata in senso affermativo, sostenendo che l'auto fornita in uso ai dipendenti per eseguire la prestazione "è sicuramente strumento di lavoro e lo è nella sua unicità": quindi, "il sistema GPS (pur se montato successivamente alla originaria consegna del veicolo) non è da considerare separatamente dall'auto cui accede e per la sua installazione non è necessario il preventivo accordo sindacale o la preventiva autorizzazione".

GPS SULLE AUTOVETTURE AZIENDALI – INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELL'INL

Discostandosi da tale impostazione, nella circolare in commento, l'Ispettorato nazionale del Lavoro muove, invece, da un'interpretazione letterale del disposto normativo che porta a qualificare come strumenti di lavoro esclusivamente gli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscano il mezzo "indispensabile" al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto e che, per tale finalità, siano stati posti in uso e messi a sua disposizione.

Le apparecchiature di cui si tratta – osserva l'Ispettorato – rappresentano generalmente un elemento "aggiunto" agli strumenti di lavoro e non vengono utilizzate in via primaria ed essenziale per l'esecuzione dell'attività lavorativa, bensì per rispondere ad ulteriori esigenze assicurative, organizzative, produttive o per garantire la sicurezza del lavoro. Esse, dunque:

- in linea di massima e in termini generali, costituendo potenziali strumenti di controllo dei lavoratori da far rientrare nel campo di applicazione del co. 1 dell'art. 4 della L. 300/70, possono essere installate solo in presenza dei presupposti sopra richiamati;

- finiscono per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro, non soggetti a procedure autorizzatorie, solo in casi del tutto particolari, ricorrenti quando l’installazione dei sistemi GPS sia, appunto, necessaria per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione (nel senso che la stessa non possa essere resa senza tali strumenti) oppure sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (come avviene, ad esempio, per il trasporto di portavalori superiore a 1.500.000,00 euro).

FISCO

INCENTIVI ALL’ASSEGNAZIONE DI AZIONI AI DIPENDENTI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO

Avviso pubblico Min. Lavoro 8.11.2016

DATORI DI
LAVORO

Nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” del sito www.lavoro.gov.it, è stato pubblicato l’avviso pubblico che stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al Fondo istituito dalla L. 147/2013 e disciplinato dal DM 20.6.2016, con la finalità di incentivare le iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e la diffusione dei piani di azionariato dedicati ai dipendenti, mediante la concessione di un contributo economico.

IMPRESE BENEFICIARIE

Possono accedere a tale contributo (detto anche “*bonus* azionariato”) esclusivamente le società per azioni:

- italiane;
- ovvero di altri Paesi dell’Unione Europea, con una o più sedi secondarie nel territorio dello Stato italiano.

OPERAZIONI AGEVOLATE

Sono agevolate le iniziative avviate dalle suddette imprese:

- nei confronti dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato e quadro;
- consistenti nell’assegnazione di azioni a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso, con offerta in sottoscrizione, in quest’ultimo caso:
 - a condizioni vantaggiose rispetto alla quotazione di mercato o al valore nominale;
 - nei limiti del 20% della retribuzione netta annua del lavoratore;
 - con esclusione della possibilità di acquisto mediante quote di TFR.

L’avviso pubblico specifica che il beneficio si applica alle azioni collocate dall’1.1.2014 al 28.2.2017.

CONDIZIONI DI ACCESSO

L'accesso al *bonus* è subordinato:

- alla predisposizione, da parte delle società, di piani di azionariato che prevedano una diversificazione nella tipologia dell'investimento e un'adeguata fase informativa per il lavoratore;
- al possesso, da parte delle medesime, di un DURC in regola al momento dell'erogazione del finanziamento;
- al rispetto delle disposizioni comunitarie sugli aiuti "*de minimis*" (regolamento UE 1407/2013).

L'adesione del lavoratore, inoltre:

- deve essere volontaria e consapevole e, quindi, non subordinata ad alcun obbligo;
- non deve essere fonte di discriminazioni, dovendo, in ogni caso, essere garantita la parità di trattamento a parità di condizioni in relazione alla categoria, al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio.

AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA

Il beneficio consiste nel riconoscimento di una somma pari:

- in caso di assegnazione a titolo gratuito, al 30% del valore dell'azione (come definito dal DM);
- in caso di assegnazione a titolo oneroso, al 30% della differenza tra il valore dell'azione e l'importo di sottoscrizione offerto al lavoratore.

L'importo concesso non potrà, comunque, essere superiore a 10,00 euro per ciascuna azione.

Inoltre, stante il contingentamento delle risorse stanziato, è stabilito che:

- l'ammontare del contributo non potrà complessivamente eccedere:
 - con riferimento a ciascuna impresa, il 10% delle disponibilità del Fondo;
 - con riferimento a ciascun gruppo di imprese, il 20% delle disponibilità del Fondo;
- la concessione del beneficio sarà subordinata all'esame di tutte le richieste di ammissione;
- qualora dette richieste dovessero superare l'importo delle risorse, le quote da erogare saranno proporzionalmente ridotte.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Secondo quanto prescritto dall'avviso pubblico, le domande di ammissione all'incentivo – una per ciascuna impresa – devono essere presentate:

- secondo il modello allegato, unitamente al formulario tecnico descrittivo dell'operazione (anch'esso allegato all'avviso);
- al Ministero del Lavoro - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, esclusivamente in via telematica, all'indirizzo PEC dgtutelalavoro@pec.lavoro.gov.it;
- improrogabilmente entro il 10.3.2017.

FISCALE

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE

Ris. Agenzia delle Entrate 3.11.2016 n. 101

SOCIETÀ DI
PERSONE E DI
CAPITALI

Con la risoluzione 3.11.2016 n. 101, l'Agenzia delle Entrate ha escluso ogni profilo di abuso del diritto per le operazioni di trasformazione agevolata in società semplice di società che, a loro volta, derivano da una precedente scissione di altre società con attività mista.

Il caso esaminato dalla risoluzione riguarda una società in accomandita semplice titolare di immobili e di partecipazioni. Per tale società è stata decisa la scissione, mantenendo in capo alla società scissa le partecipazioni e attribuendo ad una beneficiaria gli immobili; dopo la scissione la beneficiaria, con oggetto sociale esclusivamente immobiliare, si è trasformata in società semplice beneficiando delle agevolazioni previste dalla L. 208/2015.

BILANCIO

DEPOSITO DEI BILANCI IN FORMATO XBRL

Nuova tassonomia XBRL PCI 2016-10-24

TUTTI I SOGGETTI

È stata pubblicata sui sito Internet dell'Associazione XBRL Italia (www.xbrlitalia.it) la nuova tassonomia XBRL (denominata PCI 2016-10-24), che recepisce le novità introdotte, in tema di bilancio, dal DLgs. 139/2015, nonché le indicazioni contenute nei principi contabili nazionali, recentemente sottoposti ad aggiornamento da parte dell'OIC.

La nuova versione della tassonomia codifica in formato elaborabile gli schemi quantitativi (Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario) del bilancio d'esercizio redatto secondo le disposizioni civilistiche e del bilancio consolidato redatto secondo le disposizioni del DLgs. 127/91. Le tabelle relative alla Nota integrativa sono disponibili, invece, soltanto con riferimento al bilancio d'esercizio.

PRINCIPALI NOVITÀ RISPETTO ALLA PRECEDENTE TASSONOMIA

Rispetto alla precedente tassonomia (versione 2015-12-14), in relazione al bilancio d'esercizio in forma ordinaria, sono stati aggiornati gli schemi di Stato patrimoniale (che non contiene più i conti d'ordine) e Conto economico, per adeguarli alle modifiche introdotte dal DLgs. 139/2015.

Il Rendiconto finanziario diviene prospetto quantitativo di bilancio.

Le tabelle della Nota integrativa sono state modificate in considerazione delle nuove voci di bilancio, dei cambiamenti dei criteri di valutazione e delle disposizioni aggiornate di cui agli artt. 2427 e 2427-bis c.c.

In riferimento al bilancio d'esercizio in forma abbreviata, si riscontra una significativa diminuzione delle tabelle obbligatorie della Nota integrativa, legata alla riduzione delle informazioni richieste dalla versione aggiornata dell'art. 2435-bis c.c.

Per quanto attiene alla disciplina delle micro imprese, contenuta nel nuovo art. 2435-ter c.c., gli schemi di bilancio sono stati mutuati dalla forma abbreviata, eliminando le voci inerenti alla valutazione degli strumenti finanziari derivati.

In calce allo Stato patrimoniale sono, poi, stati previsti alcuni campi testuali, oltre alle tabelle contenenti l'informativa su:

- impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 co. 1 n. 9 c.c.);
- compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci (art. 2427 co. 1 n. 16 c.c.);
- azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, acquistate o alienate nel corso dell'esercizio (art. 2428 co. 3 n. 3 e 4 c.c.).

In riferimento al bilancio consolidato, sono stati aggiornati gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico per adeguarli alle modifiche di cui al DLgs. 139/2015 ed è stato introdotto il Rendiconto finanziario consolidato.

PRINCIPALI NOVITÀ RISPETTO ALLA VERSIONE IN BOZZA

Tra le principali novità apportate rispetto alla versione 2016-08-09 (pubblicata in bozza in data 9.8.2016 e sottoposta a consultazione pubblica fino al 30.9.2016), si segnalano, in particolare:

- l'inserimento nello Stato patrimoniale della voce relativa alle immobilizzazioni destinate alla vendita;
- l'inserimento nel Conto economico delle voci relative alla gestione accentrata della tesoreria (*cash pooling*);
- la previsione di due campi testuali facoltativi relativi al Rendiconto finanziario;
- la previsione di ulteriori campi testuali facoltativi nella Nota integrativa;
- in riferimento ai contratti di locazione finanziaria, la previsione di un'unica tabella, che sostituisce le due precedenti;
- la revisione dello schema di Stato patrimoniale relativo al bilancio abbreviato.

DECORRENZA

La nuova tassonomia si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi il 31.12.2016 o successivamente, in linea con la decorrenza delle novità introdotte dal DLgs. 139/2015. A tal riguardo, XBRL Italia ha precisato che la tassonomia non risulta ancora definitiva. La stessa, infatti, è stata resa disponibile a tutti gli operatori per i primi *test* in attesa di completare l'*iter* di approvazione definitiva, che prevede la pubblicazione sul sito Internet ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, a seguito dell'approvazione formale da parte del Consiglio Direttivo di XBRL Italia, e la pubblicazione del comunicato del MISE in *Gazzetta Ufficiale*.

FISCALE

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI
CORRISPETTIVI - NUOVO REGIME
OPZIONALE

Art. 2 co. 1 DLgs. 127/2015

Prov. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017

COMMERCianti
AL MINUTO E
ASSIMILATI

A partire dall'1.1.2017, i soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al dettaglio o assimilate ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72 possono decidere di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate, previo esercizio della relativa opzione ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Secondo quanto disposto dal provv. dell'Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017, l'opzione deve essere esercitata in modalità telematica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende iniziare la trasmissione dei corrispettivi.

Pertanto, coloro che intendono avvalersi del nuovo regime per il 2017 dovranno esercitare l'opzione entro il 31.12.2016.

L'opzione ha effetto per l'anno solare in cui è esercitata e per i quattro anni successivi e, salvo revoca, si rinnova di quinquennio in quinquennio.

Il regime facoltativo di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 consente di usufruire di alcune agevolazioni (ossia dell'esonero dall'obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale, nonché dall'obbligo di registrazione dei corrispettivi), cui possono aggiungersi ulteriori agevolazioni (di cui all'art. 3 del DLgs. 127/2015) nell'ipotesi in cui gli stessi commercianti al minuto garantiscano anche la trasmissione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute.

INTRODUZIONE DEI REGISTRATORI TELEMATICI

La trasmissione dei dati dei corrispettivi dovrà avvenire esclusivamente mediante i nuovi Registratori Telematici e secondo le modalità e i termini definiti dal provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017 e dalle specifiche tecniche allegate.

I nuovi Registratori, infatti, sono costituiti da componenti *hardware* e *software* in grado di registrare, memorizzare, elaborare e trasmettere telematicamente i dati fiscali, nonché da dispositivi per la stampa e la visualizzazione dei dati.

Il provv. n. 182017/2016 stabilisce che, a decorrere dal 28.12.2016, i registratori di cassa di cui alla L. 18/83 e all'art. 12 della L. 413/91, sottoposti a processo di approvazione tramite istanza per un nuovo modello o per la proroga dei modelli precedenti, dovranno essere abilitati alla memorizzazione e alla trasmissione dei corrispettivi.

Tuttavia, per coloro che decideranno di non avvalersi del regime di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 resta comunque ferma la possibilità di utilizzare i nuovi apparecchi come semplici registratori di cassa.

ADATTAMENTO DEI REGISTRATORI DI CASSA

Il legislatore ha previsto che i registratori di cassa prodotti ai sensi della L. 18/83 e dell'art. 12 della L. 413/91, sulla base di un provvedimento di approvazione in corso di validità alla data dell'1.1.2017, a partire dal prossimo anno potranno essere utilizzati purché adattati alle nuove funzioni dei Registratori Telematici.

Essi, dunque, dovranno essere sottoposti alle necessarie modifiche *hardware* e *software*, affinché:

- siano dotati di connettività;
- memorizzino il certificato dispositivo nella memoria permanente di riepilogo;
- elaborino e sigillino elettronicamente il *file* XML predisposto per i dati dei corrispettivi.

In alternativa, dovranno essere dotati di un apposito apparato esterno, definito “modulo d'invio”, comprensivo di una memoria sicura e dedicata a contenere un certificato dispositivo e le altre componenti atte a raccogliere i dati, a creare il *file* XML e a sigillarlo elettronicamente.

Per procedere all'adattamento, l'esercente dovrà presentare all'Agenzia delle Entrate apposita istanza di variante.

INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEI REGISTRATORI TELEMATICI

La presente procedura esamina i passaggi che il soggetto passivo IVA aderente al regime facoltativo di trasmissione dei corrispettivi dovrà seguire al fine di:

- attivare i nuovi Registratori Telematici, installati dai tecnici abilitati dall'Agenzia delle Entrate, in modo che siano in grado di trasmettere i dati dei corrispettivi;
- memorizzare e inviare all'Agenzia i dati delle operazioni effettuate.

Accreditamento ai servizi *online*

Il Registratore Telematico viene installato presso l'esercente da un tecnico abilitato dall'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, ai fini dell'attivazione dell'apparecchio, l'esercente, o un suo delegato, sono tenuti a effettuare l'accREDITAMENTO *online*, ossia a comunicare la propria partita IVA o quella del soggetto rappresentato, mediante apposita procedura disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del servizio denominato “Fatture e corrispettivi”.



Il servizio prevede anche una sezione dedicata alla trasmissione dei dati delle fatture, ma le due aree possono essere utilizzate indipendentemente l'una dall'altra.

In questa sede, si approfondiranno esclusivamente i processi riguardanti i corrispettivi.

Soggetti ammessi all'utilizzo del servizio

Possono utilizzare il servizio in argomento:

- gli esercenti attività di commercio al minuto e attività assimilate ex art. 22 del DPR 633/72;
- i soggetti che operano in nome e per conto dei primi, specificamente autorizzati secondo i meccanismi previsti per i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

The screenshot displays two service cards side-by-side. The left card, titled 'Fatturazione elettronica', describes services for generating, transmitting, and storing electronic invoices based on the provisions of D.Lgs. 127/2015 - art. 1, comma 1. It includes a link to the 'Informativa' and a button labeled 'Fatturazione elettronica'. The right card, titled 'Corrispettivi', describes services for the electronic storage and telematic transmission of receipt data according to art. 2 of D.Lgs. n. 127/15. It states that services will be available soon and includes a button labeled 'Corrispettivi'.

Modalità di accesso

Per accedere a ciascuna sezione è necessario che l'utente:

- effettui l'autenticazione inserendo le proprie credenziali;
- selezioni l'utenza di lavoro.

Autenticazione

Le credenziali richieste per l'autenticazione sono, alternativamente, quelle relative a:


- Entratel (nome utente, *password* e codice PIN);
- Fisconline (codice fiscale, *password* e codice PIN);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale).

The login form contains three input fields: 'Codice fiscale' with a person icon, 'Password' with a magnifying glass icon, and 'Codice PIN' with a lock icon. Below these fields is a prominent orange 'Accedi' button. At the bottom of the form, there are two blue links: 'Entra con SPID' and 'Entra con CNS'.

Selezione dell'utenza di lavoro

Una volta effettuata l'autenticazione, occorre selezionare il soggetto giuridico per il quale si intende operare.

Gli utenti che agiscono autonomamente (senza affidare l'incarico a terzi) devono selezionare il proprio codice fiscale; mentre gli incaricati devono selezionare il codice fiscale o la partita IVA del soggetto in nome e per conto del quale operano, essendo in possesso del relativo incarico.



Una volta selezionata l'utenza di lavoro, occorrerà cliccare sul *link* "Prosegui" e selezionare la sezione "Corrispettivi" per procedere all'accreditamento dell'utente.



Censimento degli operatori

La sezione "Accreditamento" permette l'inserimento delle informazioni relative ai gestori e la loro memorizzazione presso l'Anagrafe Tributaria, in modo da aggiornare la banca dati degli operatori.

Selezionando dal menu la voce "Gestore", l'utente potrà, infatti, comporre la propria anagrafica personale, indicando:

- codice fiscale;
- partita IVA;
- denominazione del responsabile dei corrispettivi, ovvero cognome e nome;
- domicilio fiscale (Regione, sigla della Provincia);
- tipologia del gestore;
- contatti (*email* e recapito telefonico).

Censimento e attivazione del Registratore Telematico

Effettuato l'accreditamento, è possibile procedere con:

- il censimento del dispositivo;
- la sua attivazione.

In tale fase, il tecnico abilitato inserisce nel Registratore Telematico sia i propri dati identificativi, sia la partita IVA dell'esercente, e procede con l'invio della richiesta di attivazione.

Quest'ultima può essere inviata anche dall'esercente, in modo autonomo, a condizione che questi si identifichi come responsabile dell'operazione tramite il proprio codice fiscale e la propria partita IVA.

La richiesta di attivazione si compone di due passaggi successivi:

- l'invio della richiesta di generazione del "certificato dispositivo", contenente l'identificativo univoco dell'apparato per la firma del *file* all'interno del quale sono trasmessi i dati dei corrispettivi (a seguito della generazione del certificato dispositivo il Registratore si trova nello stato "censito");
- se il primo passaggio ha esito positivo, il Registratore Telematico invia la richiesta di attivazione, così che il Sistema Agenzia delle Entrate (Sistema AE) possa associare il certificato dispositivo alla partita IVA dell'esercente (al termine di tale procedura, lo stato del Registratore risulterà "attivo").

Si precisa che tale procedura di attivazione deve essere effettuata anche per gli apparecchi utilizzati da esercenti che non hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Rilascio del QR CODE

La fase di attivazione termina con la produzione di un QR CODE, messo a disposizione dell'esercente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Una volta stampato, esso dovrà essere collocato in apposito alloggiamento del Registratore, in luogo visibile ai clienti, in quanto contiene l'indirizzamento ad una pagina *web* sul sito dell'Agenzia dalla quale è possibile verificare:

- i dati identificativi del Registratore (marchio del fabbricante, denominazione commerciale del modello, numero di matricola, estremi del provvedimento di approvazione);
- i dati identificativi dell'esercente.



Al termine della fase di attivazione, il Registratore non è ancora "in servizio". Lo stesso si troverà in tale stato soltanto all'atto della prima trasmissione dei dati.

Messa in servizio

Su richiesta dell'esercente, il tecnico procede con la messa in servizio dell'apparecchio, operazione che si realizza con la prima trasmissione dei dati dei corrispettivi.

Tuttavia, la medesima operazione può essere effettuata mediante procedimento automatico se il Registratore è munito di tale funzionalità, sulla base di quanto preimpostato dal tecnico in fase di attivazione.

Pertanto, la messa in servizio può essere effettuata:

- dal tecnico abilitato, congiuntamente all'attivazione del Registratore;
- mediante procedimento automatico, successivo alla data di attivazione, purché in quest'ultima fase l'esercente abbia comunicato al tecnico la data di messa in servizio.

Generazione e trasmissione dati

I soggetti passivi IVA che optano per il regime di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 sono tenuti a memorizzare in via elettronica e a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Memorizzazione dei dati

I Registratori Telematici sono abilitati a registrare in appositi dispositivi di memoria sia i dati di dettaglio, sia i dati di riepilogo delle operazioni, nonché i *file* XML trasmessi all'Agenzia e l'esito del relativo invio.

In particolare, essi sono dotati di una memoria permanente che si articola in:

- una memoria di riepilogo;
- una memoria di dettaglio.

La prima contiene elementi di totalizzazione che consentono:

- l'accumulo progressivo del corrispettivo relativo a ciascuna chiusura giornaliera e il conteggio progressivo delle chiusure giornaliere stesse;
- l'elaborazione del totale giornaliero dei corrispettivi relativi alle singole operazioni effettuate nell'arco della giornata;
- il conteggio progressivo dei documenti emessi nell'arco di una giornata lavorativa.

La memoria di dettaglio, invece, ha funzione di giornale di fondo elettronico e contiene i dati analitici di ciascuna operazione effettuata. Nella stessa, inoltre, sono conservati i *file* XML inviati e i relativi esiti, che sono quindi consultabili dal Registratore stesso presso il punto vendita.

In caso di transazioni effettuate con pagamento elettronico, nella memoria di dettaglio devono essere riportati la data e l'ora della transazione, la modalità dell'operazione (*online / offline*); l'importo dell'operazione e il codice autorizzativo univoco della stessa.

Trasmissione telematica dei dati

I Registratori Telematici consentono la trasmissione dei dati dei corrispettivi in modo autenticato, protetto e sicuro.

Le informazioni che devono essere trasmesse sono definite nell'apposito allegato delle specifiche tecniche pubblicate insieme al provv. n. 182017/2016 e fra queste si evidenziano:

- i dati identificativi della trasmissione (ivi inclusa l'indicazione del tipo di dispositivo nell'ipotesi in cui si tratti di soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita);
- la data e l'ora della rilevazione;
- i dati delle operazioni effettuate (aliquota IVA, imposta, natura dell'operazione, eventuale applicazione del metodo della ventilazione, ammontare, eventuale riferimento normativo, ecc.);

- i dati relativi a eventuali interventi tecnici o segnalazioni di eventi eccezionali.

Le suddette informazioni devono essere inviate all'interno di un *file* di dimensione massima pari a un *megabyte*.

Pertanto, all'atto della chiusura giornaliera, il Registratore Telematico:

- genera un *file* in formato XML;
- lo sigilla elettronicamente per garantire l'origine e l'integrità dei dati;
- lo trasmette in via telematica al Sistema AE.

La trasmissione deve essere effettuata almeno ogni cinque giorni, in una fascia oraria compresa fra le 00.00 e le 22.00.

Momento di trasmissione

Il *file* contenente i dati dei corrispettivi si intende trasmesso nel momento in cui il Sistema AE ha completato la ricezione del medesimo. Contestualmente, il Registratore riceve l'esito del controllo circa la validità del sigillo e della struttura formale del *file*.

In caso di esito negativo, le informazioni si considerano non trasmesse e i soggetti interessati devono provvedere a inviare il *file* corretto entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

Laddove l'esercente individui una rilevazione o trasmissione di dati errata o incompleta, dovuta a malfunzionamenti del Registratore o ad elementi terzi non imputabili all'apparecchio, può segnalare l'anomalia tramite apposita procedura *online* ovvero tramite il servizio REST messo a disposizione.

Stampa dei documenti commerciali ed emissione della fattura

I Registratori Telematici sono abilitati alla stampa, anche virtuale, del documento commerciale di cui all'art. 2 co. 5 del DLgs. 127/2015, secondo il tracciato allegato alle specifiche tecniche.

Laddove tale documento sia utilizzato anche a fini fiscali, l'apparecchio memorizza le relative informazioni nella memoria di dettaglio e le trasmette all'Agenzia delle Entrate. Inoltre, i Registratori telematici consentono l'emissione, anche in formato semplificato, della fattura, nonché la loro memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire ai commercianti al dettaglio anche l'invio dei dati delle fatture, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

Mancato funzionamento

In caso di mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico, causato da guasto o altri eventi eccezionali, l'esercente è tenuto a richiedere tempestivamente l'intervento del tecnico abilitato e, fino a quanto il Registratore non torni correttamente in servizio, è tenuto ad annotare i corrispettivi sugli appositi registri IVA.

Interruzione dell'attività

In caso di interruzione dell'attività per chiusura settimanale, ferie, eventi eccezionali o altre ipotesi di interruzione non causata da malfunzionamenti, il Registratore provvede, all'atto della prima trasmissione successiva ovvero dell'ultima trasmissione utile, all'elabo-

razione e all'invio di un unico *file* contenente la totalità dei dati relativi al periodo di interruzione per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera.

Consultazione dei dati

I dati inviati dall'esercente, e memorizzati nel Registratore Fiscale, sono altresì disponibili, previa autenticazione, nell'apposita area dedicata del sito *web* dell'Agenzia.

In qualsiasi momento, l'esercente può consultare le informazioni riguardanti:

- i dati del fabbricante;
- i dati del Registratore (marchio, modello, matricola, provvedimento di approvazione);
- i dati dell'esercente;
- la data di messa in servizio del Registratore;
- gli interventi dei tecnici abilitati.

Verificazioni periodiche

All'atto dell'installazione, e successivamente con cadenza biennale, i tecnici abilitati effettuano:

- il controllo dell'integrità del sigillo fiscale del Registratore, apposto sull'involucro contenente le componenti *hardware* e *software* che gestiscono la raccolta dei dati ai fini della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi;
- il controllo del regolare funzionamento dello stesso mediante prova a campione.

Al termine delle operazioni, registrano l'esito della verifica eseguita mediante apposita funzionalità del Registratore.

Le informazioni vengono memorizzate nella memoria permanente di riepilogo e inviate insieme ai dati dei corrispettivi alla prima trasmissione successiva alla verifica periodica.

Variazioni dello stato del Registratore Telematico

Mediante le apposite procedure disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile modificare lo stato del Registratore.

Ogni volta che si verifichi un evento che comporti il cambio di stato dell'apparecchio (cessione a qualsiasi titolo, sostituzione, permuta, furto, ecc.) l'esercente o il soggetto da questi incaricato provvede ad aggiornare tempestivamente i dati presenti nell'apposta sezione del sito *web* dell'Agenzia.

Nello specifico, è possibile effettuare i seguenti cambi di stato:

- **dismissione** (in tal caso il certificato del dispositivo viene revocato e l'apparecchio viene cancellato dalla base di dati);
- **disattivazione** (in tal caso, si procede alla cancellazione dell'associazione tra la matricola del Registratore e la partita IVA dell'esercente e il certificato dispositivo viene sospeso, in modo che, successivamente, sarà possibile produrre la richiesta di associazione dell'apparecchio alla partita IVA dell'eventuale nuovo esercente);
- **fuori servizio** (tale variazione deve essere comunicata nelle ipotesi di malfunzionamento non comunicato autonomamente dal Registratore; successivamente, l'apparecchio può ritornare "in servizio" oppure essere disattivato o dismesso).